

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI SIRACUSA

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: Comparto scuola

PER: Prof.ssa RAGAZZI Valeria (RGZVLR91M44C351Q) nata a Catania il 04/08/1991 e residente in Lentini alla Via Tindari n. 55, rappresentata e difesa come da mandato allegato in calce al presente atto dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa (C.F. 80001830894) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

PER LA DISAPPLICAZIONE

- **delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Seconda Fascia di Siracusa per la classe di concorso A027, come pubblicate dall'USP di Siracusa sul sito istituzionale (doc. 1). Nonché, ove occorra, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (doc. 2).**

Tanto premesso, la docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

FATTO

1. La Prof.ssa Ragazzi è titolare della Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio, conseguita durante l'anno accademico 2016/2017 presso l'Università degli Studi di Catania (**doc.3**).
2. Con il presente ricorso, l'istante lamenta l'impedimento ad essere inserita nella Seconda Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Siracusa (d'ora in avanti GPS), per quanto concerne la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).
3. Com'è noto, le GPS sono gli elenchi provinciali da cui gli uffici scolastici attingono per il conferimento degli incarichi annuali e si dividono in due fasce: i) la prima fascia è quella a cui hanno accesso i docenti abilitati; ii) mentre la seconda fascia è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati, ivi compresa l'odierna ricorrente.
4. Invero, la ricorrente, che in base al proprio titolo può insegnare nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), nelle cui GPS di Siracusa, II fascia, è iscritta per entrambe le materie (**doc.4**), paradossalmente, ai fini dell'inserimento nelle GPS, seconda fascia, non potrebbe insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), benché, come si è visto sopra, l'istante insegni già entrambe le materie, ma in classi di concorso diverse: A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A020 (*fisica alle scuole superiori*).
5. Inoltre, la ricorrente ha prestato da ultimo servizio presso l'Istituto Superiore "Pier Luigi Nervi-Alaimo" di Lentini (**doc.5**).
6. Al riguardo, è di recente accaduto che il Tar del Lazio, Sez. III Bis (cfr. **TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 3188/2023**) ha annullato, con efficacia *erga omnes* (**doc.6**), in quanto ritenuto manifestamente illogico ed irrazionale, quella parte del regolamento di cui alla Tabella A del DPR n. 19/2016, che



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riteneva come i laureati in ingegneria, al pari dell'istante, ai fini dell'inserimento nelle GPS, potessero insegnare matematica alle scuole superiori (classe di concorso A026), fisica alle scuole superiori (classe di concorso A020), ma non anche entrambe le materie (classe di concorso A027).

7. Pertanto, l'istante articola il presente gravame affinché gli venga accertato il proprio diritto ad essere inserita nella Seconda Fascia delle GPS di Siracusa per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

IN LIMINE

I

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno entrambi statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia l'accertamento del diritto “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” questa vada sottoposta al Giudice Ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): *“se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all'accertamento del diritto** del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle **Sezioni Unite** in una recente sentenza (**Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011**), secondo cui la **giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie** spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”* (**Ad. Pl. n. 11 del 2011**).

MOTIVI

I

ILLOGICITA' MANIFESTA –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE GENERALI DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA – VIOLAZIONE DELLE SENTENZE DEL TAR RIGUARDO ALL' ANNULLAMENTO ERGA OMNES DEL REGOLAMENTO N. 19/2016.

I. Occorre premettere che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha previsto la stessa normativa per i medesimi titoli in relazione all'insegnamento delle medesime classi di concorso.

Ad esempio, ai fini dell'inserimento nelle GPS, la normativa richiamata dall'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, tramite cui è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie, è quella contenuta nel DPR n. 19/2016 di cui alla Tabella A (**doc. 7**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

II. La Pubblica Amministrazione, oltre al DPR n. 19/2016, ha altresì previsto il Dm n. 354/1998 (**doc. 8**), che ha modificato ed integrato il Dm n 39/98 (**doc. 9**), il quale aveva, prima della riforma di cui al DPR n. 19/2016, disciplinato le classi di concorso.

III. Inoltre, il Dm n. 354/1998, intervenuto già prima della predetta riforma, in modifica del Dm n 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari sulla base del metodo c.d. “*a cascata*”, vale a dire che le materie tra loro affini (attuali A026 - ex, A020 ed A027), e rientranti nel medesimo Ambito Disciplinare n. 8, possono essere contestualmente insegnate.

Per quanto attiene alle graduatorie per le supplenze, tanto il DPR n. 19/2016, Tabella A, quanto il Dm n. 39/98, hanno previsto che per i Laureati in Ingegneria, ivi compresa l’odierna ricorrente, in forza del titolo conseguito, sia possibile insegnare nelle classi A026 (ex 47/A) ed A020 (ex 38/A), ossia, rispettivamente, “matematica alle scuole superiori” fisica alle scuole superiori”, **ma non anche entrambe**.

IV. Tuttavia, il Tar del Lazio ha annullato, con dichiarati effetti *erga omnes*, per ciò che concerne la classe di concorso A027, la Tabella A del DPR n. 19/2016, avente ad oggetto il regolamento di riordino delle classi.

In particolare, il Tar ha censurato il comportamento palesemente contraddittorio della parte pubblica, in quanto ha ritenuto illogico ed irrazionale che l’z docente possa insegnare le stesse materia in maniera disgiunta ma non anche in modo congiunto nell’alveo della classe A027 (cfr. **TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 3188/2023, già doc.6**).

Ne discende che a seguito dell’annullamento, con effetti *erga omnes*, del regolamento di riordino delle classi di concorso, la situazione giuridica soggettiva dell’istante si è estesa.

Pertanto, il provvedimento restrittivo non esiste più nel mondo del diritto e la situazione giuridica protetta non è più compressa dal provvedimento oramai annullato con effetti verso tutti.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

V. Invero, come giustamente è stato sottolineato dalla Giurisprudenza (**Tar Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 10850/2022 doc.11**), risulta manifestamente illogico sostenere che la docente, con i propri titoli, non possa essere inserita nella classe di concorso A027 della Seconda Fascia delle GPS.

SUB I

SULL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 112/2022.

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022, di cui si chiede la disapplicazione, è un atto immediatamente escludente, con la conseguenza che, come tutti gli atti immediatamente espulsivi, non occorre inviare alcun tipo di domanda sia perché la domanda era possibile formularla solo online e sia perché l'esclusione è insita nello stesso provvedimento: *“la domanda si sarebbe risolta in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore: del resto, il dover attendere, per l'investitura del giudizio, la conseguente formalizzazione dell'esclusione sarebbe contrario al principio dell'economia dei mezzi e si risolverebbe in una lesione della superiore speditezza complessiva del procedimento ... omissis L'impresa ricorrente è dunque titolare dell'interesse concreto ed attuale alla impugnazione del bando in questione: dal che discende che il ricorso straordinario è da ritenere ammissibile”* (**così in senso nomofilattico si veda Consiglio di Stato, sezione II, Parere 7 marzo 2001, n. 149; Adunanza Plenaria n. 4/2018**).

SUB II

VIOLAZIONE DEL BROCARDO LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DM N.201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - ILLOGICITÀ MANIFESTA. IN SUBORDINE DISAPPLICAZIONE DPR 19/2016 TAB A E DM 259/2017.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.1. Inoltre, un ulteriore criterio c.d. “*a cascata*”, che legittima l’insegnamento della ricorrente nelle classi di concorso di interesse, ivi comprese le classi A026 ed A027, è contenuto nel Dm n. 354/1998, che, successivamente al Dm n. 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari.

Tale decreto, che succede al predetto Dm n. 39/98, ha previsto che le classi di concorso A027, A020 ed A026 facciano parte del medesimo Ambito Disciplinare n. 8.

Il decreto ha altresì previsto che al fine di insegnare nella classe di concorso A027 ed A026 occorre che la ricorrente possenga il titolo di Laurea in Ingegneria.

Ne deriva, alla luce di una interpretazione logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, pertanto, integra e modifica quest’ultimo, riconducendo nell’alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8), l’insegnamento delle classi di concorso A020, A026 ed A027.

In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al Dm n. 39/98, tali decreti, unitamente alle allegate tabelle, ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, dovrebbero essere disapplicati nei limiti dell’interesse, ossia per il fatto che il Dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all’Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per le classi di interesse della ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017, in violazione del principio secondo cui *lex posterior specialis derogat lex priori generalis*.

III

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente atto presso i siti istituzionali delle amministrazioni scolastiche (Ministero ed USR Sicilia), in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto, con i metodi tradizionali, a tutti i



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia per la classe di concorso A027, e che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del ricorso.

Tanto premesso, dunque, con il presente ricorso, si

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia nel merito: ACCOGLIERE il ricorso e, alla luce dell'intervento demolitorio *erga omnes*, riferito al regolamento sulle classi di concorso di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, per ciò che concerne la classe di concorso A027, ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente all'inserimento nelle Seconde Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Siracusa per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), con il punteggio e la posizione spettante, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati ed indicati in epigrafe nei limiti dell'interesse della ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Per lo effetto: ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta alla ricorrente di essere utilmente collocata all'interno delle Graduatorie Provinciali di Siracusa Seconda Fascia per la classe di concorso A027, con punteggio e posizione spettante, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Si allega:

1. GPS II Fascia cdc A027 della provincia di Siracusa a cui ambisce l'odierna ricorrente;
2. Ordinanza ministeriale n. 112/2022;
3. Certificato di laurea e piano di studi dell'odierna ricorrente;
4. GPS II Fascia di Siracusa in cui compare l'odierna ricorrente;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5. Contratto dell'odierna ricorrente;
6. Giurisprudenza in cui è affermata l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento;
7. DPR n. 19/2016 e relativi allegati;
8. DM n. 354/1998 e relativi allegati;
9. DM n. 39/98 e relativi allegati;
10. Richiesta;
11. Giurisprudenza.

Salvezze illimitate

Lecce-Siracusa, f.to Avv. Sirio Solidoro

